



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia- Guardia Costiera

ORDINANZA N° 77/2016

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ischia:

- VISTA** l'Ordinanza n° 45/02 datata 11 luglio 2002 con la quale, l'allora Capo del Circondario Marittimo di Ischia, ha disciplinato "la ripartizione degli specchi acquei per l'ancoraggio, l'ormeggio e la sosta delle unità navali, la circolazione veicolare nell'ambito portuale di Forio, nonché la sosta sulle banchine e sullo scalo di alaggio", al fine di prevenire danni a cose, salvaguardare l'incolumità delle persone e garantire la sicurezza della navigazione.
- VISTO** Il foglio protocollo nr. 9095 in data 19.07.2016 dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio con il quale viene richiesta la modifica e l'integrazione della suddetta ordinanza al fine di garantire una maggiore cornice di sicurezza nel predetto ambito portuale, un più razionale uso degli specchi acquei portuali oltre che consentire all'Autorità Marittima di esercitare di esercitare con maggior efficacia le proprie funzioni di polizia e controllo;
- VISTA** La Legge 27 Dicembre 1977, n° 1085 " Ratifica ed esecuzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare", con annessi, firmato a Londra il 20 Ottobre 1972 (Colreg '72);
- VISTO** Il testo della legge 84/94 con le modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 e dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.;
- VISTO** il nuovo "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione con D.P.R. 16/12/1992 n° 495, e successive modifiche;
- VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - n° 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 Febbraio 1995 e 14 Aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTA** la Circolare n° 38 protocollo 14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – recante il "Il riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di Funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale";

VISTA	la Circolare n. MTRA/DINFR/4250 in data 17.04.2008 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti - con la quale la gestione del Demanio marittimo, ivi compreso quello portuale, è transitato nell'esclusiva competenza dell'Ente Regionale;
CONSIDERATO	le mutate caratteristiche funzionali ed operative dell'ambito portuale di Forio, specie in conseguenza del rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime da parte dell'Ente Regionale avvenute nel corso degli anni che vanno dal 2002 ad oggi, in virtù delle quali, di fatto, gli specchi acquei e le aree demaniali a terra hanno già ricevuto apposita destinazione d'uso;
RITENUTO	necessario disciplinare in maniera più razionale le diverse attività marittime nei limitati spazi portuali commerciali, in concessione e pubblici in modo da garantire una maggiore e più sicura operatività portuale;
VISTA	la propria ordinanza n°18/2002, in data 14.03.2002, in materia di accosti straordinari/occasional; la propria ordinanza n° 14/2009, in data 12.03.2009, così come modificata ed integrata giusta ordinanza n° 20/2009, in data 16.04.2009, ed ordinanza n° 09/2010, in data 08.03.2010 recante: "Porto di Ischia- Regolamento degli ormeggi e delle soste delle navi" la propria ordinanza n°52/2012, in data 31.05.2012 e modificata dall'ordinanza n°69/2012, in data 04.07.2012 disciplinante le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù effettuate nelle aree demaniali marittime libere all'uso pubblico ricadenti nel Circondario marittimo di Ischia.
VISTI	gli artt. 17, 30, 62, 63, 65, 68, 79, 81, 1161, 1164, 1174, 1218, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTI	gli atti d'ufficio,

O R D I N A :

ARTICOLO 1

Gli articoli dell'Ordinanza n°45/2002 di questo Ufficio sono così modificati ed integrati:

Articolo 2

Negli specchi acquei del porto di Forio è vietato:

- l'ancoraggio;
- la navigazione a vela o a remi salvo che a quelle appositamente autorizzate dall'Autorità Marittima.
- negli specchi acquei adiacenti i tratti di banchina del cd. Pontile Italia 90 del porto di Forio e più precisamente tra le bitte nr. 01 e la nr. 24, così come meglio specificato nello stralcio planimetrico **allegato 1)** parte integrante della presente ordinanza, è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio, il transito, la sosta, le operazioni di imbarco e sbarco e qualsiasi attività nautica, da chiunque effettuata, subacquea e/o di superficie, che ne comporti la fruizione.
- Negli specchi acquei adiacenti le bitte dalla nr. 25 alla nr. 32 è consentito l'ormeggio delle unità navali che effettuano i collegamenti di linea autorizzati dalla Regione

Campania, i Servizi di linea locali e di qualsiasi altra unità navale che ne richieda l'accosto secondo le modalità di cui all'articolo 4 dell'ordinanza 14/2009 di Circomare Ischia

- I predetti divieti non si applicano a personale e mezzi delle Amministrazioni dello Stato, della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che, per motivi di servizio e nell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, hanno la necessità di accedere, adottando le opportune precauzioni, oltre che a quelle unità navali autorizzate, di volta in volta, dall'Autorità Marittima.

Articolo 3

- Lo specchio acqueo antistante il Molo Borbonico è destinato prioritariamente all'ormeggio delle unità da pesca iscritte presso i RR.nn.mm.gg. dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio previa presentazione di apposita richiesta di ormeggio scritta da presentarsi a cura dei rispettivi armatori da depositare all'Ufficio Locale Marittimo di Forio entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno per la successiva annualità.
- Soddisfatte le esigenze di tutti gli armatori delle unità da pesca suddette eventuali richieste di ormeggio da parte ulteriori armatori o imprese di pesca verranno valutate dall'Autorità Marittima in base al seguente criterio di precedenza:
 - a) Pescatori di professione, armatori o imprese di pesca residenti nel Comune di Forio;
 - b) Pescatori di professione, armatori o imprese di pesca residenti nei Comuni confinanti;
 - c) Tutti gli altri interessati.
- In considerazione della conformazione del bacino portuale, del limitato fondale, dei venti predominanti e del fenomeno della risacca che caratterizza lo specchio acqueo in questione, per la determinazione del numero di posti da assegnare saranno prese in considerazione le esigenze degli spazi a mare per singola imbarcazione secondo il seguente criterio:
Larghezza F.t.+ 0,75 mt x 2.
Le stesse unità dovranno essere ormeggiate esclusivamente in andana e con almeno due ancore a mare. E' sempre vietato l'ormeggio delle unità navali da pesca poste in disarmo.

Articolo 4

- E' vietato l'ormeggio a qualsiasi unità navale negli specchi d'acqua limitrofi il molo di sovraflutto.
- E' vietato altresì l'ormeggio di qualsiasi unità navale nello specchio acqueo antistante la banchina cd. "Protezione Civile". Il predetto divieto non si applica alle unità navali da alare o che siano state varate per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle suddette operazioni ed i cui armatori o il concessionario ne abbiano fatta comunicazione per iscritto all'Autorità Marittima.
- L'ormeggio presso la suddetta banchina è consentito inoltre a quelle unità navali che, in considerazione delle caratteristiche tecniche costruttive delle stesse, ne abbiano fatto richiesta di accosto all'Autorità Marittima locale, previo rilascio di nulla osta scritto da parte del soggetto concessionario delle aree demaniali marittime adiacenti a terra.

L'Articolo 5 è abrogato

Articolo 6

All'interno del porto di Forio è vietato:

- a) Effettuare operazioni di pesca subacquea e/o di superficie;
- b) Effettuare operazioni di rifornimento carburante a qualsiasi imbarcazione;

- c) Tenere i motori in moto di qualsiasi unità navale, compresi i generatori di corrente; per un tempo superiore ai 5 minuti ovvero per un tempo superiore a 15 minuti per le sole unità che effettuano i collegamenti di linea da e per il porto di Forio;
- d) Effettuare qualsiasi tipo di lavori con o senza l'ausilio di fiamme libere;
- e) Emettere rumori molesti;
- f) Depositare materiali lungo le banchine e/o arredi portuali;
- g) Effettuare la balneazione;
- h) Effettuare attività ludico-ricreative quali lo sci nautico, la navigazione con moto d'acqua o similari.

Articolo 7

- Le unità di stazza superiore alle 15 tonnellate in entrata nel porto di Forio hanno l'obbligo di comunicare l'intenzione all'Autorità Marittima di Forio via VHF sul canale 12. Agli stessi obblighi sono tenute le unità navali in uscita.
- Nessuna unità navale potrà entrare o uscire se non dopo espressa autorizzazione della stessa Autorità Marittima.
- Tutte le unità navali in attesa di autorizzazione all'ormeggio, che deve essere rilasciata ai sensi del presente provvedimento, dovranno attendere in rada, fuori dal porto di Forio, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 300 metri dall'imboccatura del porto al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle unità navali e comunque rispettando i limiti imposti dalle Ordinanze di Sicurezza balneare emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

Articolo 8

- Le unità navali adibite al trasporto passeggeri oltre a quelle che effettuano collegamenti di linea autorizzati dalla Regione Campania potranno usufruire degli arredi portuali a loro destinati in base alla effettiva disponibilità. Le stesse potranno rimanere all'ormeggio per un periodo pari al tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di imbarco o sbarco dei passeggeri.
- Eventuali periodi di sosta superiori o la sosta notturna potranno essere autorizzati esclusivamente dall'Autorità Marittima previa richiesta dei Comandi di bordo.
- I Comandanti delle unità navali si preoccuperanno di far posizionare, ad accosto avvenuto, passerelle o scale di accesso a bordo esclusivamente mediante l'ausilio di personale dipendente dalla società armatrice in possesso di titoli abilitativi e comunque sempre diverso dall'equipaggio. Gli stessi si preoccuperanno di lasciare libere le banchine dai predetti mezzi di imbarco al termine delle operazioni commerciali.

Articolo 9

- Nell'ambito portuale di Forio le unità navali in genere di stazza superiore alle 15 tonnellate dovranno mantenere una distanza temporale non inferiore ai 5 (cinque) minuti tra un movimento e l'altro, sia esso in entrata/arrivo che in uscita/partenza.
- In nessun caso è consentita l'occupazione del bacino portuale o il movimento contemporaneo di due o più unità navali superiore alle 15 tonnellate di stazza.

L'Articolo 12 è abrogato

L'Articolo 13 è abrogato

Articolo 15

- Al fine di consentire all'Autorità marittima la massima operatività portuale i Comandanti delle unità navali che per qualsivoglia motivo accumulino un ritardo superiore a 15 minuti sull'orario di accosto previsto dovranno informare tramite VHF CH 12 o, qualora non sia possibile, tramite telefono al numero +39 0815071272,

l'Ufficio Locale Marittimo di Forio attenendosi successivamente alle disposizioni eventualmente impartite.

- Gli stessi dovranno inoltre informare le biglietterie sociali che saranno tenute a loro volta a dare tempestivo avviso all'utenza in modo da limitare i possibili disagi mediante apposizione di idonea cartellonistica informativa ben visibile in biglietteria.
- Le unità, in caso di ritardo, devono comunque rispettare il successivo orario di partenza, senza recuperi di sorta, fatte salve eventuali direttive impartite dalla competente Autorità Marittima.
- Le unità navali in orario hanno sempre la precedenza su quelle in ritardo.

L'Articolo 19 è abrogato

L'Articolo 20 è abrogato

Articolo 21

- Nelle sottoelencate aree portuali sono vietati il transito e la sosta veicolare.
 - a) Pontili struttura "ITALIA 90" con inizio dalla transenna posta in radice dello stesso;
 - b) Area adiacente il pontile aliscafi, con esclusione dei mezzi della Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, delle altre FF.OO., FF.AA., del pronto soccorso alle quali sono riservati appositi spazi e i veicoli muniti del contrassegno Mod. 109 M.I.T. comunque autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Forio;
 - c) ad esclusione degli altri mezzi autorizzati dalla locale Autorità Marittima.

Articolo 22

L'area immediatamente adiacente l'Ufficio Locale Marittimo denominata "Piazzale Cristoforo Colombo" sarà destinata a parcheggio così come di seguito indicato:

- Area lato S.S. 270 adibita a parcheggio pubblico;
- Area lato strada Comunale riservata a parcheggio micro-Taxi.

ARTICOLO 2

1. La presente ordinanza modifica ed integra la Ordinanza 45/2002 in data 11 luglio 2002 di Circomare Ischia dalla data odierna;
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dettate dalla presente, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione per tutti gli effetti di legge nella pagina "normativa e documentazione - ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ischia, nonché l'opportuna diffusione tramite i mezzi d'informazione locale;
3. I contravventori saranno perseguiti, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, ai sensi degli articoli 1174, 1231, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e/o dell'art. 6 comma 7 del D.lgs 285/92 e/o dal D.lgs 171/2005 quando applicabile.
4. Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta sarà altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo con oneri a carico del contravventore.
5. Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle presenti norme.-

Ischia 02 agosto 2016

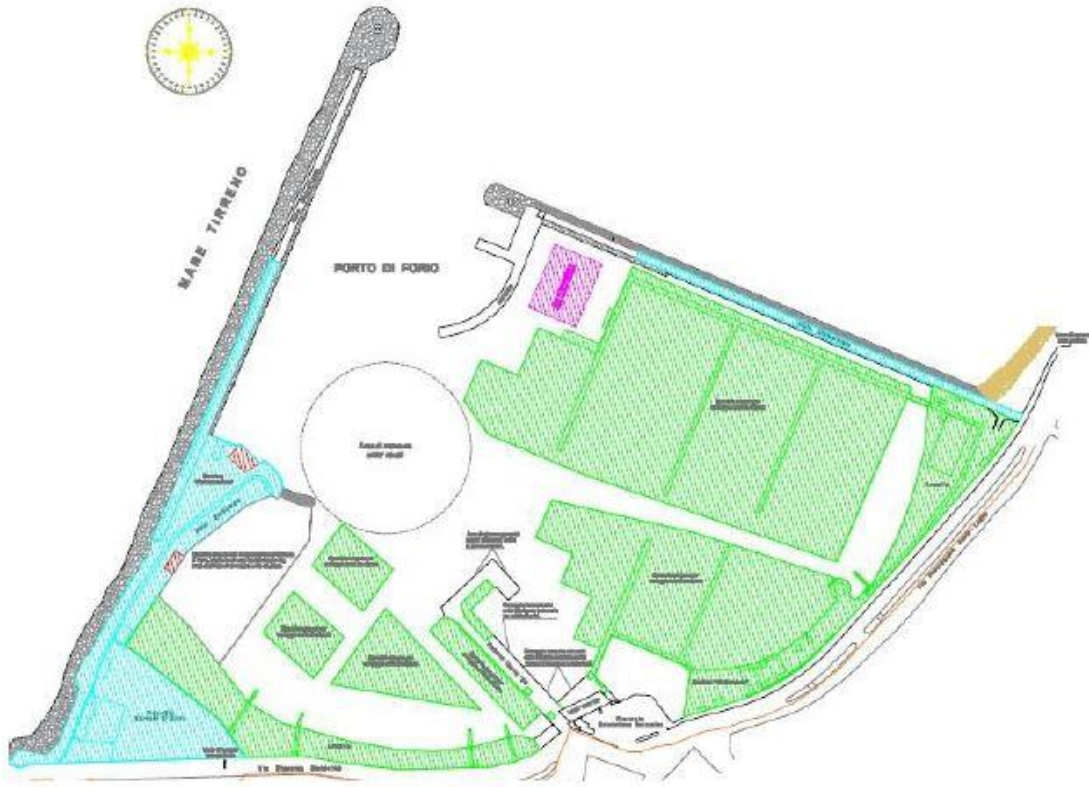
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessio DE ANGELIS
**Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000**

ORDINANZA N° 77/2016

Allegato 1



Allegato 2



Aree demaniali marittime di cui alla CDM 135/2008 al Comune di Forio

Aree demaniali marittime e specchi acquei di cui alla CDM 135/2008 – 45bis a Marina del Raggio Verde